

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1905

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MINARDO, BARANI, CASSINELLI, CICU, DRAGO, FALICA,
FORMICHELLA, FRASSINETTI, GAROFALO, GERMANÀ,
GIAMMANCO, GRIMALDI, MAZZUCA, MISURACA, MURZIA,
PAGANO, TORRISI**

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure per le adozioni nazionali ed internazionali.

Presentata il 13 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento giuridico italiano riconosce espressamente il diritto del minore ad una famiglia. L'articolo 1, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149, proclama, infatti, che « Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ». E questo diritto di « essere educato nell'ambito della propria famiglia » significa diritto di entrare a fare parte di una famiglia idonea a tale compito. Il sintagma « propria famiglia » deve, dunque, essere correttamente interpretato come quel nucleo familiare che il minore possa sentire come proprio, anche in so-

stituzione della famiglia originaria, ove ne ricorrano i presupposti puntualmente stabiliti dalla legge.

Lo scopo da perseguire è quindi quello per cui il minore possa essere « figlio », parte integrante di una famiglia il più possibile adatta a rispondere alle sue esigenze.

Dati recenti descrivono una realtà nella quale l'abbandono dei bambini assume i tratti di una vera e propria emergenza umanitaria. Il numero dei bambini che affollano gli istituti, perché orfani o senza una famiglia in grado di educarli adeguatamente, non diminuisce: si pensi che solo nei Paesi dell'Europa dell'est il numero dei

bambini abbandonati, la maggior parte dei quali vive nella Federazione Russa, raggiunge il milione. Contestualmente cala l'ammontare delle adozioni complessive.

In particolare, secondo una statistica recentemente pubblicata sul quotidiano « *Il Sole 24 ore* », sulla base di dati forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e dalla Commissione per le adozioni internazionali, sul fronte delle adozioni nazionali in sei anni si è registrato un aumento di quasi il 45 per cento delle domande per adozioni nazionali ma le sentenze che le concludono risultano contestualmente ridotte del 9 per cento. Sul fronte delle adozioni internazionali, nonostante si sia avuto un aumento complessivo del numero di adozioni, la differenza tra domande di adozione e procedure arrivate a buon fine risulta essere pari al 37 per cento.

La presente proposta di legge, alla luce della situazione descritta, vuole costituire un valido strumento normativo atto a superare alcune delle difficoltà burocratiche che, al momento, non consentono alle coppie italiane di vedere realizzato il loro umano, naturale desiderio di paternità e di maternità a fronte del diritto, che manca di effettività, di milioni di bambini ad avere una famiglia.

Occorre principalmente agire sui tempi che caratterizzano i vari momenti e le varie tappe della procedura di adozione al fine di renderli certi e ragionevoli. È responsabilità del legislatore attivarsi affinché siano rimossi tutti gli irragionevoli ostacoli di ordine burocratico che aggravano immotivatamente una procedura che, in media, richiede tempi per la sua conclusione pari a quattro o cinque anni.

Proprio in tale direzione muove la presente proposta di legge che prevede, all'articolo 1, comma 1, che novella l'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, come sostituito dall'articolo 6 della legge n. 149 del 2001, che i termini del matrimonio o della stabile convivenza per poter adottare il minore siano ridotti da tre anni a due anni. Inoltre, si interviene sulla norma contenuta nello stesso articolo 6, comma 3, che stabilisce il limite massimo di età

tra l'adottando e l'adottante, fissando a cinquant'anni il limite massimo di età tra l'adottando e il coniuge più giovane degli adottanti. Il suddetto limite era stato già oggetto di modifica proprio da parte del legislatore attraverso la citata legge n. 149 del 2001, che lo aveva posposto a quarantacinque anni. L'intervento corrispondeva anche a un orientamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 303 del 1996, aveva stabilito la possibilità per il giudice di derogare al limite massimo di età — fissato a quarant'anni — nel preminente interesse del minore qualora « dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per lo stesso ». La norma, tuttavia, risulta ancora perfettabile in considerazione di una molteplicità di fattori profondamente incidenti sull'attuale tessuto sociale. Tra questi si possono annoverare l'aumento dell'aspettativa di vita, nonché la scelta, o, spesso la necessità da parte delle coppie di posticipare il momento della formazione della famiglia subordinatamente all'ultimazione degli studi e all'accesso al mondo del lavoro. Attraverso la norma in oggetto si fissa un termine chiaro e ragionevole utile a evitare il ricorso eccessivo alla norma di deroga di cui al comma 5 del medesimo articolo 6 e a risolvere, mediante il riferimento al genitore più giovane, disparità di trattamento dovute alle interpretazioni non sempre univoche dei tribunali per i minorenni registratesi fino a questo momento in merito all'applicazione della norma di cui al comma 6.

L'articolo 2 stabilisce, poi, che il termine per gli istituti di assistenza pubblici e privati e per le comunità di tipo familiare per la trasmissione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'elenco dei minori collocati presso le loro sedi sia fissato in tre mesi, anziché negli attuali sei mesi.

L'articolo 3 introduce una norma secondo cui gli accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, nonché sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono debbano essere avviati e conclusi entro sessanta giorni.

Con provvedimento motivato, il termine entro cui gli accertamenti devono concludersi può essere prorogato una sola volta e per non più di sessanta giorni. È inoltre previsto che sia il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, in luogo del tribunale, a predisporre «ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore». È inoltre stabilito il termine di venti giorni, in luogo degli attuali trenta giorni per confermare o per revocare i provvedimenti assunti. Le due norme rispondono sempre allo scopo di ridurre i tempi pur mantenendo le adeguate garanzie sottese alla procedura.

L'articolo 4 riduce, da due mesi a un mese, il termine per la richiesta della sospensione della procedura di adottabilità al fine di provvedere al riconoscimento da parte di chi afferma di essere uno dei genitori naturali.

L'articolo 5 riguarda l'introduzione di un termine, pari a quaranta giorni, entro il quale la corte d'appello deve necessariamente pronunciarsi in merito al ricorso del pubblico ministero o del tutore che hanno impugnato il decreto del tribunale

relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca.

L'articolo 6 prevede una riduzione dei termini per il ricorso davanti alla corte d'appello avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, e per il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello.

L'articolo 7 riguarda la riduzione del termine — inerente alla procedura di adozione di minori stranieri — da quattro a due mesi per la trasmissione, da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, al tribunale per i minorenni della relazione contenente gli elementi dell'istruttoria indicati al comma 4 dell'articolo 29-*bis* della legge n. 184 del 1983, indispensabile alla dichiarazione d'idoneità della coppia all'adozione di un minore straniero residente all'estero.

Infine, l'articolo 8, dispone che il Ministro per le pari opportunità, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia, promuova una campagna contro l'abbandono dei neonati basata, in particolare, sulla alternativa all'abbandono offerta dalla legislazione vigente in materia di adozione e di affidamento dei minori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata « legge n. 184 del 1983 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tre anni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

b) al comma 4, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando. La differenza massima di età non può comunque superare i cinquanta anni tra l'adottando e il coniuge più giovane di età tra gli adottanti ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, la parola: « semestralmente » è sostituita dalla seguente: « ogni tre mesi ».

ART. 3.

1. All'articolo 10 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli accertamenti disposti ai sensi del comma 1 devono essere tempestivamente avviati e conclusi entro sessanta giorni dall'apertura del procedimento di cui al medesimo comma 1. Con

provvedimento motivato, il termine entro cui gli accertamenti devono concludersi può essere prorogato una sola volta e per non più di sessanta giorni »;

b) al comma 3, le parole: « Il tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato »;

c) il comma 4 è abrogato;

d) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Il tribunale, entro venti giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti assunti ai sensi del comma 3 ».

ART. 4.

1. All'articolo 11 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un mese »;

b) al terzo comma, le parole: « per altri due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per due mesi ».

ART. 5.

1. Al secondo comma dell'articolo 24 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: « corte d'appello, » sono inserire le seguenti: « nei successivi quaranta giorni, ».

ART. 6.

1. All'articolo 26 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: « Corte d'appello, » sono inserite le seguenti: « nei successivi quaranta giorni, »;

b) al comma 2:

1) le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Corte di cassazione si pronuncia sul ricorso nel termine di quaranta giorni dal deposito in cancelleria »;

c) il comma 3 è abrogato.

ART. 7.

1. Al comma 5 dell'articolo 29-*bis* della legge n. 184 del 1983, le parole: « entro i quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro i sessanta giorni ».

ART. 8.

1. Il Ministro per le pari opportunità, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia, promuove una campagna contro l'abbandono dei neonati basata, in particolare, sulle alternative all'abbandono offerte dalla legislazione vigente in materia di adozione e di affidamento dei minori.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0018330